



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del Mercato
Settore Servizio Metrico
Via Pomba, 23 - sc. A
10123 - Torino
PEC: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza:

UNIONCAMERE
Area Regolazione Mercato, Tutela Concorrenza, Innovazione
Piazza Sallustio, 21
00187 - Roma
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Contatori di calore utilizzati nelle singole unità immobiliari

Si riscontra la richiesta (Protocollo [mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0318692.28-08-2018](#)) rappresentando quanto segue.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”*, all'articolo 9, comma 5, fornisce prescrizioni *per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime attraverso l'installazione di contatori di ciascuna unità immobiliare per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali (cosiddetta contabilizzazione diretta)*.

Si premette che tali strumenti rientrano tra quelli considerati dalla direttiva 2014/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (MID), recepita in Italia con Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 84, e che sono soggetti a controlli successivi se con *funzione di misura legale, ovvero sia giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali*, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93/2017, articolo 2 - comma 1 - lettera a).

Codesta Camera indica che tali strumenti “sono comunque installati con finalità di ottimizzazione energetica, riduzione emissioni e vantaggi di tipo ambientale”. Al riguardo occorre tener presente che per protezione dell'ambiente si intende la tutela del paesaggio come anche la gestione e valorizzazione delle risorse, la prevenzione e tutela dagli inquinamenti e la difesa della salute pubblica, ma nella fattispecie, a parità di condizioni di esercizio e di fabbisogno dei condomini, l'installazione di tali strumenti



presso le singole unità immobiliari, consente solo la quantificazione del calore effettivamente consumato dal singolo condomino, in modo da garantire una ripartizione più equa delle spese rispetto a quella basata sull'applicazione dell'apposita tabella millesimale.

Si tenga anche in considerazione che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”*, nel caso di *“impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore”* il limite di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, relativamente alla durata giornaliera, risulta derogabile e quindi, in base alle esigenze dei condomini, i consumi energetici effettivi potrebbero anche aumentare con la variazione delle condizioni di esercizio, non più soggette a limitazione temporale.

“Nel caso in cui l'uso di detti contatori non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (non soggetti a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 93/2017) per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459 (cosiddetta contabilizzazione indiretta).”

Deve, quindi, far riflettere che l'opzione contabilizzazione diretta, con l'installazione di contatori di calore soggetti a controlli successivi, implicherebbe per i condomini oneri amministrativi ed economici non presenti in caso di contabilizzazione indiretta, con l'installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore non soggetti a controlli successivi, gravando la prima soluzione di obblighi che la renderebbero certamente meno vantaggiosa.

Infine, è bene considerare che nei casi in cui anche l'uso di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di ciascuna unità immobiliare per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore non sia efficiente in termini di costi, l'obbligo di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento risulta derogabile e la ripartizione spese segue quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice Civile e non quanto indicato nella norma UNI 10200 che risulta, pertanto, uno dei possibili criteri di riparto.

Ritenendo la questione di assoluta attualità, si ritiene opportuno che UNIONCAMERE divulghi alla rete camerale la presente nota informativa.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Capuano)